



UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA



PROMOZIONE
Agenzia Regionale del Turismo

POC PUGLIA 2014/2020 | ASSE VI - AZIONE 6.8



Città di Lecce

ACCORDO DI COOPERAZIONE PUBBLICO-PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE INTEGRATA E CONGIUNTA DI AZIONI DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "SERE DI AGOSTO".

POC PUGLIA 2014-2020 – Asse VI-Azione 6.8. - PIANO STRATEGICO DEL TURISMO - ASSE VI – AZIONE. 8 "INTERVENTI PER IL POSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE".

PROGETTO "PIANO STRATEGICO PUGLIA365-COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE, PARTECIPAZIONE E PARTENARIATO"

CUP I59I23001380006

TRA

L'AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO PUGLIA PROMOZIONE (A.RE.T.), con sede in piazza Aldo Moro 33/a – 70122 Bari, C.F. 93402500727, nella persona del Direttore Generale, dott. Luca Scandale

E

il Comune di Lecce, con sede in via F. Rubichi n° 16, C.F. 80008510754, nella persona dell'arch. Claudia Branca, Dirigente del Settore *Politiche Culturali, Valorizzazione Monumentale, Spettacolo, Turismo, Servizi Museali, Biblioteche, Archivio Storico, Pubblica Istruzione*

1

PREMESSO CHE

1. L'Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione è stata istituita con D.P.R. 22 febbraio 2011, n. 176, in attuazione della Legge Regionale n.1/2002 e ss.mm., quale strumento operativo delle politiche della Regione Puglia in materia di promozione dell'immagine unitaria della Regione e di promozione turistica locale;
2. L'art. 7 della L.R. n.1/2002, come modificato dalla L.R. n.51/2021, nella definizione dei compiti dell'Agenzia in parola, tra l'altro, stabilisce che l'A.RE.T. "promuove la qualificazione dell'offerta turistica regionale favorendone la competitività sui mercati nazionali e internazionali e sostenendo la cooperazione tra pubblico e privato nell'ambito degli interventi di settore; promuove, inoltre, l'incontro fra il sistema di offerta regionale e i mediatori dei flussi internazionali di turismo" (lett. c), "sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle vocazioni



UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA



PROMOZIONE
Agenzia Regionale del Turismo

POC PUGLIA 2014/2020 | ASSE VI - AZIONE 6.8



Città di Lecce

produttive dell'intero territorio regionale" (lett. e) e "attiva e coordina, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, iniziative, manifestazioni ed eventi, produzioni audiovisive, cinematografiche e spettacoli artistici, nonché progetti di arte urbana, che si configurino quali attrattori per il turismo culturale" (lett. f);

3. Tra i compiti specifici, l'art. 3, comma 1, del Reg. Regionale n. 9/2011 stabilisce che l'Agenzia Pugliapromozione "realizza progetti promozionali su incarico della Regione o su proposta degli Enti Locali e di operatori privati, nonché progetti integrati di promozione turistica, valorizzazione e fruibilità di attività culturali e di beni culturali e ambientali, nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa comunitaria nazionale e regionale, fornendo altresì ai soggetti pubblici e privati proponenti consulenza tecnica e amministrativa per la predisposizione e realizzazione di programmi di promozione" (lett. a);
4. Il Comune di Lecce opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese. Recupera, valorizza il proprio patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale per promuovere la cultura e per rilanciare il turismo. Promuove lo sviluppo delle attività turistiche, dei servizi turistici e ricettivi e la valorizzazione delle componenti naturali, sociali ed economiche della città.
5. Le politiche di promozione del Comune comprendono diversi appuntamenti di respiro nazionale ed internazionale, in grado di richiamare flussi di visita e di permanenza. La città fa da cornice anche ad iniziative culturali, di animazione e di spettacolo durante il Capodanno, nell'ottica di integrare il territorio nella geografia delle destinazioni turistiche e di valorizzare fattori di richiamo in chiave di destagionalizzazione dei flussi.
6. Il Comune di Lecce ha previsto per il periodo considerato, un variegato programma di iniziative raccolte in un unico calendario, di cui alla scheda intervento, per vivere la città durante le festività. Il progetto si pone come strumento di promozione del territorio, attraverso una strategia comune tra i territori interessati, quale destinazione turistico-culturale.
7. L'Agenzia PugliaPromozione e il Comune di Lecce intendono stipulare, ciascuna per quanto di propria competenza, un accordo di cooperazione pubblico-pubblico per la comunicazione e promozione in occasione dell'iniziativa "Sere di Agosto" ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii., dell'art. 12, comma 4 della Direttiva 24/2014/UE, dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. n.36/2023;
8. L'accordo stipulando è finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerentemente con le finalità istituzionali di entrambe le parti e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle c.d. spese vive, che rientrano nell'ambito



UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA



PROMOZIONE
Agenzia Regionale del Turismo

POC PUGLIA 2014/2020 | ASSE VI - AZIONE 6.8



Città di Lecce

del POR Puglia 2014-2020, Asse VI, Azione 6.8. *“Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”*;

RILEVATO CHE

- Gli interventi strategici di cui al Piano Strategico regionale del Turismo (D.G.R. n.191/2017 e.ss.mm.ii.) integrato da “3x6x5 Piano di transizione al 2030” (D.D.G. n. 39/2024) perseguono la finalità di creare sistemi territoriali e prodotti turistici di qualità, valorizzando le risorse culturali regionali e pertanto potenziando il prodotto turistico culturale;
- Il Piano ha rilevato l’esigenza di coordinare le azioni strategiche per lo sviluppo culturale e dell’industria creativa regionale con il Piano Strategico regionale del Turismo, prevedendo finalità di sviluppo distrettuale di tipo turistico-culturale, attività di marketing trasversale tra economia della cultura e sviluppo del territorio;
- L’art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 stabilisce che: *La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell’ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:*
 - a) *interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;*
 - b) *garantisce l’effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all’attività di interesse comune, in un’ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;*
 - c) *determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l’accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;*
 - d) *le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.*
- Il Comune di Lecce, in quanto enti locali e l’A.RE.T., in quanto ente pubblico non economico, non svolgono attività commerciale, in quanto realizzano esclusivamente attività di carattere istituzionale anche diretta alla promozione culturale;
- Con la sottoscrizione dell’Accordo di cooperazione l’A.RE.T. e il Comune di Lecce si impegnano a realizzare, in coerenza con le rispettive competenze e secondo le rispettive capacità finanziarie:
 - o attività di interesse comune per la comunicazione e promozione della brand identity regionale, anche attraverso eventi e spettacoli dal vivo, a beneficio della del pubblico composto da cittadini e da turisti;
 - o una programmazione congiunta con una immagine coordinata ideata dall’ARET;



UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA



PROMOZIONE
Agenzia Regionale del Turismo

POC PUGLIA 2014/2020 | ASSE VI - AZIONE 6.8



Città di Lecce

- produzione di servizi di comunicazione e/o allestimento degli eventi, sulla scorta di procedure ad evidenza pubblica, poste in essere dal Comune di Lecce;
- Lo Statuto del Comune di Lecce prevede la possibilità di stipulare accordi o convenzioni con altri enti pubblici;
- L'accordo pubblico-pubblico che le parti si impegnano a stipulare prevede quanto segue:
 - a. Lo scopo è volto a realizzare un mutuo scambio di benefici consistenti nel raggiungimento degli interessi pubblici perseguiti da ciascuno dei due enti;
 - b. Per il Comune di Lecce, l'accordo permette di sviluppare attività connesse alla promozione e comunicazione degli eventi all'interno dell'iniziativa "Sere di Agosto" e delle attività culturali e turistiche ad essa collegate, per accrescere il senso di comunità e valorizzare il territorio cittadino, capace di raccontare l'atmosfera delle festività tra arte, cultura, spettacolo, senza rinunciare a valorizzare le antiche tradizioni storiche e culinarie;
 - c. Per l'A.RE.T. Pugliapromozione l'accordo con il Comune di Lecce garantisce la visibilità del *brand* Puglia e l'*awareness* dei valori identitari regionali con il racconto di eventi culturali, turistici ed enogastronomici di impatto comunicativo e partecipativo, per dare attuazione alla strategia promozionale, consistente nell'internazionalizzare e incrementare l'incoming e, di conseguenza, l'offerta turistica regionale. Essa si arricchisce, così, dei valori tipici delle comunità locali, rappresentate territorialmente dalla città capoluogo;

4

Le parti, come sopra identificate, in esecuzione della Determinazione del Direttore Generale n. 328 del 21.08.2024 che approva lo schema di accordo e la scheda progettuale la Determinazione dirigenziale CdR7 n.2540 del 22.08.2024 con cui il Comune di Lecce approva schema di accordo, ratificando il progetto dell'iniziativa, stipulano quanto segue:

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto e finalità dell'Accordo di cooperazione)

1. Costituiscono oggetto del presente accordo attività di valorizzazione e promozione del brand Puglia attraverso il programma "Sere di Agosto" con la finalità di ingenerare un desiderio o un motivo di viaggio alla scoperta delle antiche tradizioni locali e dell'autenticità dei luoghi, contribuendo ad arricchire e destagionalizzare l'offerta turistica;



UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA



PROMOZIONE
Agenzia Regionale del Turismo

POC PUGLIA 2014/2020 | ASSE VI - AZIONE 6.8



Città di Lecce

2. Le Parti si impegnano a conseguire risultati proficui per attuare e sostenere le politiche regionali di promozione, sviluppo culturale, turistico ed economico della Puglia, collaborando per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a. Promuovere l'attrattività della Puglia come destinazione turistica, con particolare attenzione alla realizzazione di iniziative di valenza artistica e culturale capaci di esaltare le eccellenze regionali e favorire l'*incoming* turistico e culturale internazionale, nazionale e di prossimità;
 - b. Favorire l'accoglienza diffusa rivolta al turista, rendendola "esperienza da raccontare" nelle sue diverse manifestazioni, dal turismo sostenibile al patrimonio artistico e culturale, agli spettacoli dal vivo; dal turismo lento all'incontro con la storia, la cultura e i borghi;
 - c. Accrescere la *brand identity* regionale e rafforzare la *brand awareness* attraverso la comunicazione e la diffusione dell'immagine coordinata della Puglia e delle sue espressioni artistico-culturali;
 - d. Attuare congiuntamente le strategie del Piano Strategico del Turismo "Puglia365" e del Piano Strategico della Cultura "PIIIL" della Regione Puglia, nel campo della comunicazione e della promozione del territorio.

5

Art. 2 (Impegni delle Parti)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui in premessa e degli obiettivi di cui all'art. 1, le Parti si impegnano a collaborare assumendo i seguenti specifici:
 - a) L'A.RE.T. Pugliapromozione:
 - definisce e attua le priorità strategiche di intervento, nell'ambito del progetto esecutivo del Piano Strategico del Turismo "PIANO STRATEGICO PUGLIA365- COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE, PARTECIPAZIONE E PARTENARIATO" (CUP I59I23001380006);
 - coordina il processo di attuazione della "*scheda iniziativa*" presentata dal Comune (**prot. n. 029208-E-2024 del 20.08.2024**), assicurando la coerenza delle attività di comunicazione e valorizzazione con le finalità strategiche della programmazione regionale, nonché garantendo il coordinamento con i concept della comunicazione turistica regionale;
 - mette a disposizione le proprie risorse e competenze professionali, tecniche e amministrative;
 - b) Il Comune di Lecce:



UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA



POC PUGLIA 2014/2020 | ASSE VI - AZIONE 6.8



Città di Lecce

- cura le fasi di esecuzione delle attività progettuali, delle azioni e dei contenuti proposti e concordati con l'A.RE.T. Pugliapromozione stimolando la partecipazione dei cittadini e i flussi turistici presso il proprio territorio, al fine di accrescerne l'attrattività;
 - mette a disposizione le proprie risorse umane e finanziarie, nonché le competenze tecniche occorrenti per la realizzazione delle attività proposte e approvate, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie (siti e servizi digitali) e le reti social (social network);
 - si impegna ad organizzare e attuare il programma, organizzando attività divulgative delle iniziative rivolte ad un'utenza quanto più ampia e differenziata possibile internazionale, nazionale e di prossimità.
2. Le Parti collaborano, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, secondo quanto stabilito dall'art. 1, lett. a) e b), alla definizione e alla realizzazione congiunta di specifici eventi da tenersi nel territorio comunale, secondo quanto concordato e recepito nella scheda progettuale.

Art. 3

(Durata dell'Accordo)

1. Il presente Accordo è vigente sino al 31.12.2024, ivi comprese le operazioni di rendicontazione da parte del Comune di Lecce;
2. L'A.RE.T. Pugliapromozione si riserva di sciogliere anticipatamente l'Accordo in caso di mancato o inadeguato rispetto degli impegni assunti, nonché qualora vengano violate le disposizioni normative e regolamentari ad esso applicabili.

6

Art. 4

(Importo finanziamento, procedura di rimborso e rendicontazione delle attività)

1. Il contributo previsto, da parte dell'A.RE.T., è pari complessivamente a € 150.000,00, a valere sulle risorse del PO FESR FSE 2014-2020 mentre la quota a carico del comune di Lecce è pari a € 52.000,00;
2. L'A.RE.T. Pugliapromozione e il Comune di Lecce assumono oneri e anticipano costi sulla base del principio di reciprocità, ovvero ripartendoli secondo equità, tenuto conto delle rispettive capacità operative e gestionali. Pertanto, anche l'anticipazione di spese e costi da parte di una sola di esse determina la partecipazione dell'altra parte, che concorre rimborsando e sostenendo a sua volta ulteriori costi;



UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA



PROMOZIONE
Agenzia Regionale del Turismo

POC PUGLIA 2014/2020 | ASSE VI - AZIONE 6.8



Città di Lecce

3. Il rimborso dei costi sostenuti è previsto a seguito di specifica rendicontazione e previa valutazione di ammissibilità degli stessi, nel rispetto della disciplina di riferimento in materia di rendicontazione della spesa e utilizzo dei fondi strutturali europei POC Puglia 2014/2020.

4. Le Parti predispongono, in attuazione delle disposizioni previste dai regolamenti comunitari sulla gestione dei fondi derivante da programmazione unitaria, una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti e documenti di spesa relativi alle attività progettuali, tali da consentire in ogni momento, su richiesta degli organi di controllo, la verifica della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute nonché dell'avanzamento fisico e finanziario dei progetti da realizzare;

5. Le Parti sono tenute a conservare e a rendere disponibile la documentazione relativa all'attuazione del progetto, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per almeno dieci anni successivi alla conclusione del progetto, salvo diversa indicazione in corso d'opera da parte della Regione o di altri organi competenti;

6. Nel caso venga accertato, in sede di controllo, il mancato pieno rispetto delle discipline comunitarie, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, si procederà a dichiarare la decadenza dell'importo finanziato e al recupero delle eventuali somme già erogate.

Art. 5

(Varianti esecutive)

1. Ciascuna delle Parti potrà proporre variazioni ai progetti esecutivi del presente Accordo, che dovranno essere comunque condivise e concordate nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi declinati negli artt. 1 e 2, nonché nelle premesse anzidette;

2. Le modifiche di cui al precedente comma non comportano alcuna revisione del presente Accordo.

Art. 6

(Loghi)

1. I loghi istituzionali e gli altri segni distintivi e identificativi dell'A.RE.T. Pugliapromozione, della Regione Puglia, dell'UE e del POC PUGLIA 2014-2020 e l'hashtag forniti dall'Agenzia al Comune, in data 20.08.2024 dovranno essere apposti con scrupolosità e diligenza, richiedendo perentoriamente che siano ben visibili, al fine di associare le iniziative realizzate alla fonte di finanziamento europeo;

2. Ogni uso indebito o non idoneo dei loghi istituzionali comporta la decadenza integrale o pro quota dalla partecipazione all'accordo, nonché il possibile esperimento di altre azioni di rivalsa o risarcitorie, a tutela della Regione Puglia e dell'A.RE.T. Pugliapromozione.



UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA



PROMOZIONE
Agenzia Regionale del Turismo

POC PUGLIA 2014/2020 | ASSE VI - AZIONE 6.8



Città di Lecce

Art. 7

(Responsabilità civile)

1. Le Parti adottano ogni cautela e/o misura per prevenire/evitare danni alle persone (terzi, collaboratori, dipendenti) e alle cose e ne rispondono qualora si verifichino per propria colpa o dolo.
2. Le Parti rispondono altresì di eventuali danni cagionati dal proprio personale a terzi e sono tenute ad osservare - e a fare osservare ai propri dipendenti e fornitori - le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché ad usare adeguata cautela nello svolgimento delle attività lavorative che possano interferire con la incolumità di terzi.

Art. 8

(Sicurezza)

1. Le Parti applicano le norme vigenti in materia di sicurezza, con particolare riguardo alla disciplina per la sicurezza e la tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.), tenuto conto anche della normativa vigente sul distanziamento sociale.
2. Le Parti rispondono altresì degli obblighi di informazione e formazione dei propri dipendenti e collaboratori, comunque designati, affinché siano edotti circa ogni nozione e informazione sulle misure di sicurezza, prevenzione, protezione della salute.

8

Art. 9

(Clausola di riservatezza)

1. L'A.Re.T. Pugliapromozione è tenuta alla riservatezza sui dati personali, fatti, informazioni, cognizioni, documenti o oggetti inerenti i diritti di terzi, di cui venga a conoscenza in virtù del presente Accordo.
2. Il Comune, analogamente, è tenuto alla riservatezza su dati personali, fatti, informazioni, cognizioni, documenti o oggetti inerenti i diritti di terzi, di cui venga a conoscenza o che gli siano comunicati in virtù del presente Accordo.
3. La presente clausola di riservatezza perde efficacia quando dati, fatti, informazioni, documenti o oggetti divengano di pubblico dominio e comunque dopo cinque anni dalla scadenza dei termini di durata del presente Accordo.

Art. 10

(Recesso)

1. Ciascuna Parte si riserva il diritto di recedere dal presente Accordo in tutti i casi in cui l'inadempimento dell'altra parte o il verificarsi di fatti o eventi che modifichino la situazione



UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA



PROMOZIONE
Agenzia Regionale del Turismo

POC PUGLIA 2014/2020 | ASSE VI - AZIONE 6.8



Città di Lecce

esistente all'atto della stipula pregiudichino la possibilità di raggiungere le proprie finalità istituzionali.

Art. 11 (Referenti)

1. Le Parti possono nominare propri referenti per ciascuno degli interventi da realizzare dandosene tempestiva comunicazione reciproca.
2. I referenti individuati forniscono il rapporto sullo stato di avanzamento delle attività e la relazione finale in ordine all'attività svolta, con adeguata descrizione dei risultati ottenuti.

Art.12 (Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti, ciascuno in qualità di autonomo titolare del trattamento dei dati, si impegnano, nell'esecuzione dell'Accordo e di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei dati personali, ad agire in conformità con la normativa in materia di protezione dei dati personali applicabile (in particolare il Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. - c.d. "Codice Privacy" - e il Regolamento UE 2016/679, d'ora in avanti "RGPD"), osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni sotto l'aspetto della riservatezza, disponibilità e confidenzialità dei dati personali trattati atte a prevenire rischi di distruzione, perdita o alterazione, anche accidentale, di dati e documenti; in particolare, il Comune garantisce di manlevare e tenere indenne l'A.Re.T. Pugliapromozione da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dal mancato rispetto di tale obbligo.
2. Questo articolo rimarrà in vigore anche dopo la risoluzione o la scadenza del presente accordo.

Art. 13 (Risoluzione controversie. Disposizioni finali. Rinvio)

1. Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo, qualora le Parti non riescano a definirla bonariamente, sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente.
2. Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca il presente Accordo sarà valida solo se concordata tra le Parti per iscritto.
3. Ai fini del presente Accordo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe.



UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA



PROMOZIONE
Agenzia Regionale del Turismo

POC PUGLIA 2014/2020 | ASSE VI - AZIONE 6.8



Città di Lecce

4. Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo, le Parti rinviando espressamente alla disciplina del Codice civile e degli accordi tra enti pubblici.
5. Il presente accordo, redatto per scrittura privata non autenticata in formato digitale, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e dell'art. 7, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici, è esente da imposta di bollo e di registro contemplando erogazioni finalizzate a sostenere attività di ricerca, per cui si applica l'art. 1, commi 353 e 354 della Legge 23 dicembre 2005, n.266.

Art. 14 (Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni previste nel presente Accordo dovranno essere effettuate ai seguenti recapiti:

a) per **Comune di Lecce** :

arch. Claudia Branca
Dirigente Settore Cultura, Spettacolo, Turismo
Comune di Lecce - Via F. Rubichi, 16 - 73100 LECCE
email: claudia.branca@comune.lecce.it
pec: protocollo@pec.comune.lecce.it

b) per **Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione:**

Direttore Generale, Luca Scandale
Via Lungomare Starita (Fiera del Levante, PAD. 172) – 70132 Bari
Email: direzioneegeneralepp@aret.regione.puglia.it
Pec: ufficiopatrimoniopp@pec.it

10

Bari, 22.08.2024

**Per A.Re.T. Pugliapromozione
Direttore Generale
Dott. Luca Scandale**

**Per Comune di Lecce
Dirigente Politiche Culturali
Arch. Claudia Branca**